

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 954/AV1 DEL 18/09/2017**

Oggetto: Art. 669-terdecies c.p.c.. Ordinanza del Tribunale di Urbino, sezione Lavoro, n. 1222/2017 del 31/8/2017. Provvedimenti.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione della Dirigente della U.O. Bilancio e della Dirigente della U.O. Supporto al controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di recepire e di conformarsi al dispositivo dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Urbino, Sezione Lavoro, n. 1222/2017 del 31/8/2017, sospendendo l'efficacia delle determinate del Direttore di Area Vasta 1 n. 390/AV1 del 13/4/2017 e n. 439/AV1 del 26/4/2017 che hanno previsto la sostituzione del Dr. Sossai dalle funzioni e dall'incarico di responsabile *ad interim* della U.O. Geriatria e Area della post-acuzie, con riferimento ai posti letto localizzati nelle strutture ospedaliere di Cagli e Sassocorvaro e agli istituendi posti letto di Geriatria della struttura di Urbino;

2. di riservarsi ogni altra futura determinazione in merito ai fatti in causa, anche in relazione all'esito del reclamo presentato ai sensi dell'art. 669-terdecies del c.p.c. e alla definizione del giudizio;
3. di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta;
4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO e U.O. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione risorse umane e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta n. 1.

Dott.ssa Laura Cardinali

Dirigente U.O. Bilancio

Dott.ssa Anna Olivetti

Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Gestione risorse umane

Norme di riferimento:

- Art. 700 c.p.c.;
- Art. 669-terdecies c.p.c.;

Motivazione:

In data 31/8/2017 è stata depositata, presso la Cancelleria del Tribunale di Urbino, l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 1222/2017 in merito al contenzioso promosso dal Dr. Paolo Sossai contro l'Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR Marche.

Nella suddetta ordinanza, il Giudice del Lavoro:

“sospende l'efficacia delle determine del Direttore della Area Vasta 1 n. 390/AV1 del 13/4/2017 e n. 439/AV1 del 26/4/2017 che hanno previsto la sostituzione del Dott. Sossai dalle funzioni e dall'incarico di responsabile ad interim della U.O. Geriatria e Area della post-acuzie, con riferimento ai posti letto localizzati nelle strutture ospedaliere di Cagli e Sassocorvaro e agli istituendi posti letto di Geriatria della struttura di Urbino”.

Premesso che l'ordinanza in oggetto rappresenta un provvedimento urgente e provvisorio, emesso dal Giudice del Lavoro sulla base della ritenuta esistenza del “*fumus boni iuris*” e del “*periculum in mora*”, al quale seguirà sentenza dopo il completo esame dei fatti introdotti in causa, vi è da rilevare che, in materia, l'art. 669-terdecies del c.p.c. così dispone:

“669-terdecies. Reclamo contro i provvedimenti cautelari.

Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli [articoli 737 e 738](#).

Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile [\[c.p.c. 134, 177\]](#) con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione”.

Posto quindi che la presentazione del reclamo avverso l'ordinanza n. 1222/2017 non ne sospende l'esecuzione, occorre pertanto recepire e conformarsi al dispositivo dell'ordinanza, riservandosi ogni altra futura determinazione in merito all'esito del reclamo o all'emanazione di sentenza di primo grado.

Per tutto quanto sopra esposto,

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

l'adozione della seguente determina:

- di recepire e di conformarsi al dispositivo dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Urbino, Sezione Lavoro, n. 1222/2017 del 31/8/2017, sospendendo l'efficacia delle determinate del Direttore di Area Vasta 1 n. 390/AV1 del 13/4/2017 e n. 439/AV1 del 26/4/2017 che hanno

previsto la sostituzione del Dr. Sossai dalle funzioni e dall'incarico di responsabile *ad interim* della U.O. Geriatria e Area della post-acuzie, con riferimento ai posti letto localizzati nelle strutture ospedaliere di Cagli e Sassocorvaro e agli istituendi posti letto di Geriatria della struttura di Urbino;

- di riservarsi ogni altra futura determinazione in merito ai fatti in causa, anche in relazione all'esito del reclamo presentato ai sensi dell'art. 669-terdecies del c.p.c. e alla definizione del giudizio;
- di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta;
- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

Dott. Paolo Pierella

Dirigente U.O. Gestione risorse umane

Responsabile del procedimento

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati